



PROGETTO LAVOROPUBBLICO.GOV

**STRUMENTI, SISTEMI INFORMATIVI E AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
PER UNA GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE**

**STABILIZZAZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE E
PRESSO GLI ENTI DEI CRATERI DEI SISMI DEL 2002, 2009, 2012 E 2016**

FAQ

MARZO 2023

STABILIZZAZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE E PRESSO GLI ENTI DEI CRATERI DEI SISMI DEL 2002, 2009, 2012 E 2016

FAQ

D1. Quali sono gli enti che possono procedere alla stabilizzazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, rubricato "Disposizioni in materia di eventi sismici" come da ultimo modificato dall'articolo art. 3, comma 2-bis, decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21?

R1. Gli enti che possono procedere alla stabilizzazione ai sensi della normativa richiamata sono le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

D2. Le assunzioni di cui all'art. 57 comma 3 del DL 104/2020 devono essere previste nel piano triennale dei fabbisogni?

R2. Sì. La norma prevede espressamente che tali assunzioni siano effettuate in coerenza con il piano dei fabbisogni. Il piano triennale in cui tali assunzioni vanno considerate è, necessariamente, un piano che include l'annualità nella quale si operano le assunzioni.

D3. La coerenza tra le assunzioni indicate e il piano dei fabbisogni deve essere già verificata o si può intendere che l'amministrazione che presenta istanza per l'accesso al fondo per le stabilizzazioni assume l'impegno a modificare il piano appena ricevuta conferma di poter stabilizzare le unità richieste?

R3. È necessario che la previsione delle assunzioni sia già contenuta nel piano triennale dei fabbisogni. In caso contrario occorrerà rimodulare il medesimo piano e darne espressamente conto nella formulazione dell'istanza.

D4. Quali sono i requisiti che deve possedere il personale per poter essere stabilizzato e perché l'amministrazione possa accedere al contributo di cui al comma 3 bis dell'articolo 57 del DL 104/2020?

R4. I requisiti sono quelli previsti dall'articolo 57 del DL 104/2020 e cioè:

- sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive;
- abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, nelle medesime funzioni

D5. il dipendente che si intende stabilizzare deve essere in servizio?

R5. Sì. Il personale deve essere in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri di cui al comma 3 dell'art. 57 del DL 104/2020; non è necessario che il personale sia in servizio presso l'ente che intende stabilizzare.

D6. Entro quale data deve essere maturato il requisito dell'anzianità di servizio?

R6. L'anzianità di servizio richiesta deve essere maturata entro il 31/12/2023.

D7. È possibile stabilizzare personale che attualmente è in servizio in virtù di una collaborazione coordinata e continuativa?

R8. No. L'art. 57, comma 3, del DL 104/2020 prevede espressamente che il personale da stabilizzare debba essere titolare di un contratto a tempo determinato.

D8. Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta è possibile sommare periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione?

R9. Sì, purché le amministrazioni diverse siano ricomprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali, le Regioni e gli enti parco dei crateri citati dalla norma.

D9. È possibile stabilizzare direttamente in una posizione economica superiore a quella iniziale?

R9. No, la stabilizzazione deve essere effettuata nella posizione economica iniziale della categoria contrattuale.

D10. È possibile stabilizzare un dipendente assunto ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000?

R10. No. Considerato che l'art. 57, comma 3, del DL 104/2020 concerne norme dirette alla stabilizzazione del personale, si può far riferimento alla circolare 3/2017 che, in relazione all'art. 20 del D.lgs. 75/2017, ha chiarito l'impossibilità di ammettere alle procedure di stabilizzazione i soggetti a cui siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000.

D11. Oltre alla stabilizzazione diretta di cui all'art. 57, comma 3, del DL 104/2020, vi sono altre modalità con cui è possibile accedere comunque al fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del DL 104/2020?

R11. Sì. L'art. 57, comma 3, terzo periodo, del DL 104/2020 prevede la possibilità di riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti di cui allo stesso comma al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni.

D12. Può accedere alla stabilizzazione con la modalità della quota di riserva nell'ambito di un concorso pubblico prevista dall'art. 57, terzo periodo, del DL 104/2020 anche il personale che presta la propria attività lavorativa con contratto di somministrazione e lavoro presso gli enti di cui al comma 3?

R12. No, il personale deve essere titolare di un contratto a tempo determinato. La norma prevede che l'attività prestata con contratto di somministrazione e lavoro sia valorizzata nei bandi medesimi.

D13. E' possibile richiedere l'accesso al fondo previsto dal comma 3 bis dell'art. 57 del DL 104/2020 per la stabilizzazione di un dipendente che è già stato oggetto di analoga richiesta di altro ente?

R13. No. Il fondo previsto dalla norma è correlato alle singole unità di personale da assumere a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e, pertanto, per quell'unità non può che farsi riferimento ad unico ente.